



# **COMUNE DI CAPOTERRA**

*Città Metropolitana di Cagliari*



## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del /04/2026

## Sommario

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA .....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata .....	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione .....	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
Articolo 9 – Entrata in vigore .....	5



## PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, limita la definizione agevolata alle seguenti entrate: **Ici, Imu, Tasi, Tarsu, Tares, Tari, Cup e Servizio Idrico Integrato**. Restano escluse le ulteriori entrate, sia tributarie che patrimoniali, nonché i carichi affidati o trasmessi all'Agenzia Entrate Riscossione.

### Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dall'atto esecutivo rientrante in una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un atto/avviso di accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, su apposito modello predisposto dall'Ente, comunica nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

### Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con l'apposita modulistica predisposta dall'Ente e inviata unitamente alla comunicazione dell'ammontare delle pendenze e messa a disposizione sul proprio sito *internet*. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro i successivi 60 giorni trasmette ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30/11/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di cinquantaquattro rate di pari importo con scadenza della prima rata al 30/11/2026 e le restanti rate con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese solare successivo;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere comunque inferiore a € 100,00;

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata prevista per il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti con revoca automatica della dilazione e decadenza dal beneficio accordato, con immediata esigibilità anche delle sanzioni e interessi precedentemente stralciati.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze stabilite in fase di dilazione di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata, la definizione non produce effetti con revoca automatica della dilazione e decadenza dal beneficio accordato, con immediata esigibilità anche delle sanzioni e interessi precedentemente stralciati. Si applicano altresì i seguenti criteri:

a) relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto;

b) nel caso di mancato pagamento di una rata il successivo pagamento verrà imputato alla rata saltata della quale si è omesso il pagamento (per esempio: si omette il pagamento della rata n. 2 e si paga la successiva rata n. 3 ➡ il pagamento viene imputato a coprire la rata scaduta n.2);

4. In entrambi i casi di cui ai commi 2 e 3 in caso di decadenza dal beneficio non sarà più possibile richiedere nuove rateizzazioni ordinarie.

5. In via eccezionale per una sola volta saranno riammessi al beneficio i contribuenti decaduti di cui al comma 3 che, per comprovati motivi, dimostrino l'avvenuta impossibilità di adempiere al pagamento delle rate scadute. In tale circostanza il contribuente sarà tenuto a versare in unica soluzione l'importo cumulativo delle rate omesse e procedere al pagamento delle rate residue secondo le scadenze prefissate nel piano precedentemente accordato.

L'Ente provvederà a comunicare la decadenza dal beneficio ai contatti indicati dal contribuente in sede di adesione alla definizione agevolata accordando un termine di 30 giorni per dimostrare i requisiti di riammissione di cui al primo periodo e procedere al saldo delle rate scadute.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, per le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata,

allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo<sup>1</sup>, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. L'adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia a impugnare gli atti inseriti nel piano di rateazione.

L'eventuale presentazione di ricorso comporterà l'immediata e irrevocabile decadenza dal beneficio.

### **Articolo 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione<sup>2</sup>.



<sup>1</sup> È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

<sup>2</sup> A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.